

Allegato "B"



STATUTO

1) RAGIONE SOCIALE - SEDE

E' costituita ai sensi della legge 383/2000, e della vigente normativa regionale in materia, un'associazione di promozione sociale così denominata:

"ASSOCIAZIONE OSTETRICHE FELICITA MERATI - APS"

L'associazione ha sede legale in Monza. Potrà inoltre istituire altri sedi operative in Lombardia.

2) DURATA

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 trentuno dicembre 2050 (duemilacinquanta).

3) OGGETTO E SCOPO

L'Associazione non ha finalità di lucro ed ha i seguenti scopi:

- promuovere i valori umani nell'ambito globale della maternità e della famiglia attraverso l'esercizio della professione ostetrica il cui principio fondamentale è la difesa della vita e la sua accoglienza fin dal concepimento;
- valorizzare la famiglia attraverso la risposta adeguata alle sue esigenze ed un lavoro formativo riguardante il significato della genitorialità;
- attuare i principi di parità e pari opportunità tra uomo e donna, promuovendo e valorizzando la condizione femminile nei vari ambiti della vita sociale ed economica.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà svolgere le seguenti "attività":

- 1) assistenza al travaglio ed al parto nell'istituzione ospedaliera e/o in una clinica privata e/o in casa della partoriente;
- 2) assistenza al travaglio ed al parto fisiologici a domicilio;
- 3) visite domiciliari in puerperio;
- 4) consulenza sull'allattamento;

- 5) visite domiciliari a donne con gravidanze a basso rischio, formalizzate da un rapporto istituzionale e/o medico;
- 6) istituzione di una linea telefonica sotto forma di "chiamata a pagamento";
- 7) corsi di preparazione alla gravidanza ed al parto;
- 8) corso di massaggio del neonato;
- 9) uso di discipline interattive per il mantenimento della salute;
- 10) trattamenti osteopatici
- 11) attività clinica prenatale in gravidanze fisiologiche;
- 12) consulenza nella regolazione naturale della fertilità;
- 13) valutazione e riabilitazione del pavimento pelvico
- 14) gruppi di educazione pelvica
- 15) gruppi post-partum
- 16) gruppi menopausa
- 17) screening neuro psicomotori in età infantile
- 18) attività psicomotorie in gruppo e/o individuali
- 19) gruppi di educazione musicale mamma-papà-bambino
- 20) attività di prevenzione dei tumori ginecologici;
- 21) attività culturali quali:
 - a) organizzazione di convegni, congressi, corsi, incontri pluridisciplinari su tematiche riguardanti la maternità, la genitorialità, la regolazione naturale della fertilità ed altro inerente agli scopi dell'Associazione;
 - b) insegnamento dell'educazione sessuale nelle scuole o in gruppi sociali specifici;
 - c) corsi di aggiornamento;
 - d) pubblicazione e/o diffusione di testi, dispense e materiale audiovisivo;

22) rapporti con Associazioni italiane e straniere operanti con scopi simili;

23) convenzioni con istituzioni pubbliche

24) attività di provider per il ministero della salute (Formazione Continua in Medicina- ECM)

25) creazione di agenzie di servizi.

Essa potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie utili per il raggiungimento dello scopo sociale.

L'associazione potrà esercitare, in via meramente marginale, strumentale e senza scopo di lucro, attività commerciale occasionale: in tal caso osserverà le normative fiscali ed amministrative vigenti.

4) MEZZI FINANZIARI E PATRIMONIO SOCIALE

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative e contributi associativi volontari dei soci;
- dai contributi volontari erogati da Enti Pubblici e Privati, nonché le prestazioni nei confronti di associati o partecipanti di altre Associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati;
- dagli eventuali proventi derivanti dai servizi, anche specifici nell'esercizio d'impresa, resi ai vari soci in conformità alle finalità istituzionali ed eventuali premi derivanti dalla partecipazione a manifestazioni;
- da ogni altro finanziamento e agevolazione rinvenibili nella legislazione presente e futura.

L'Associazione potrà richiedere prestiti ed anticipazioni agli Istituti di credito ed agli associati, sempre limitatamente per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Eventuali prestiti o anticipazioni degli associati saranno ad ogni effetto sempre infruttiferi di interessi.

L'Associazione può costituirsi un patrimonio sociale formato di beni mobili e immobili per lasciti, donazioni e per accantonamenti effettuati in conto capitale dai soci. Esso è indivisibile ed è costituito

dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali, da eventuali avanzi di gestione.

Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge.

L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere destinato alla promozione ed allo sviluppo delle attività istituzionali.

L'esercizio sociale decorre dall'1 settembre al 31 agosto.

Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio dell'esercizio da presentare all'Assemblea dei soci.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

5) SOCI

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, senza alcuna distinzione di qualsiasi natura (sesso, età, razza, religione, condizione economica), le società e gli Enti che ne condividano gli scopi sociali e che si impegnino a realizzarli.

Sono soci fondatori quelli che partecipano all'atto costitutivo, essi sono soci di diritto.

Possono essere ammessi in qualità di soci ordinari tutti coloro che sono interessati a partecipare all'attività dell'Associazione e ne condividono gli scopi.

I soci ordinari partecipano attivamente alla vita dell'associazione ed hanno diritto di voto nell'assemblea generale.

La qualifica di socio ordinario dà diritto, senza distinzione alcuna:

- a presenziare e partecipare in forma libera, gratuita/volontaria a tutte le attività previste dallo statuto dell'Associazione, che potrà inoltre, in caso di particolare necessità, ricorrere ai propri



associati per assumere lavoratori dipendenti o avvalersi delle loro prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti consentiti dalle leggi vigenti;

- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione ed alle modifiche delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

La qualifica di socio ordinario è subordinata all'accettazione del presente statuto e al rispetto delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

6) QUOTE ASSOCIATIVE

Il Consiglio Direttivo determina la quota associativa annuale.

Le quote sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno, ipoteca, pignoramento od altri vincoli.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

7) RECESSO ED ESCLUSIONE DELL'ASSOCIATO

Si perde la qualifica di associato per decesso, dimissioni o per esclusione.

Le dimissioni dalla carica di socio dovranno essere presentate in forma scritta al Consiglio Direttivo e sono prive di qualunque onere.

L'esclusione sarà pronunciata dal Consiglio Direttivo, qualora vengano compiuti atti contrari alla finalità dell'associazione o per gravi ragioni inerenti la condotta penale od economica (fallimento fraudolento).

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre procedere all'esclusione degli associati qualora:

- 1) non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;
- 2) senza giustificato motivo, si rendano morosi nell'eventuale pagamento della tessera sociale e delle

quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo per la partecipazione a talune iniziative dell'associazione;

3) in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione;

4) per indegnità.

Il provvedimento deve essere comunicato per iscritto al socio e deve essere motivato. Il provvedimento di esclusione non libera il socio dall'obbligo del pagamento delle eventuali somme dovute all'associazione.

Contro il provvedimento di esclusione, il socio potrà proporre ricorso scritto all'Assemblea, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. L'assemblea, previo contraddittorio, delibererà in via definitiva entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso.

8) ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori dei conti, se nominato.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

9) ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è composta da tutti i soci, fondatori e ordinari.

L'assemblea dei soci si riunisce almeno una volta all'anno, entro il mese di dicembre di ciascun esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o da almeno due soci fondatori o da tanti soci che rappresentano almeno un decimo degli associati.

La convocazione dell'assemblea dei soci viene effettuata mediante mail, fax o lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno, da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.

Tutti i partecipanti hanno diritto di voto.

Le riunioni dell'assemblea dei soci sono valide:

- in prima convocazione, con la presenza di metà più uno dei soci;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea dei soci delibera su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione a maggioranza dei presenti.

I compiti dell'assemblea dei soci sono:

- a) approvare il bilancio consuntivo dell'Associazione;
- b) eleggere il Consiglio Direttivo;
- c) eleggere il Tesoriere;
- d) eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti, se ritenuto opportuno o necessario;
- e) approvare le modifiche dello Statuto e quant'altro posto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- f) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.

10) DELEGHE

Per la partecipazione alle assemblee è ammessa la delega purché rilasciata a favore di un altro socio fondatore o ordinario.

Ogni socio non può avere più di una delega.

11) CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque a sette membri nominati dall'assemblea dei soci.

I membri durano in carica cinque anni e sono considerati rieletti se non dimissionari o revocati

dall'assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente e nomina il Segretario, quest'ultimo anche al suo esterno fra non membri.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno.

Ogni consigliere può chiedere la convocazione, se ne ha motivo.

Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto assegnato dalla Legge o dal presente statuto all'Assemblea.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza relativa dei presenti.

Nelle delibere, in caso di parità, decide il voto del Presidente.

12) PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione davanti ai terzi ed in giudizio.

In sua assenza la rappresentanza spetta al Vice-Presidente.

Il Presidente deve attuare le delibere di Consiglio.

Il Presidente può nominare uno o più procuratori delegando loro compiti specifici.

Il Presidente rimane in carica per tutto il tempo che rimane il Consiglio Direttivo che lo ha eletto.

E' rieleggibile.

13) SEGRETARIO

Il Segretario è scelto dal Consiglio Direttivo, anche non tra i suoi membri. All'atto della nomina vengono stabilite la natura e la qualifica del suo incarico.

Il Segretario assiste il Consiglio, redige e conserva i verbali dell'Assemblea e del Consiglio, cura le convocazioni e tiene l'elenco soci; inoltre collabora con il Presidente per il buon funzionamento della Associazione.

14) TESORIERE

Il Tesoriere viene eletto dall'Assemblea anche fra i non Consiglieri, resta in carica cinque anni, come il Consiglio, ed è rieleggibile.

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili nonché di collaborare alla predisposizione del bilancio dell'Associazione e di sovrintendere a tutta l'attività amministrativa vigilando per una corretta ed equilibrata gestione.

Il Tesoriere è anche responsabile della raccolta e della custodia delle quote di adesione e degli altri contributi, nonché dell'esecuzione delle spese.

Egli dovrà periodicamente descrivere la situazione economica e finanziaria dell'Associazione al Presidente e al Consiglio Direttivo, nonché all'Assemblea in sede d'approvazione di bilancio o su richiesta della stessa.

Il Tesoriere potrà essere delegato dal Presidente a sottoscrivere con firma libera eventuali atti e documenti di competenza del suo specifico ufficio.

Il Tesoriere dovrà curare i rapporti finanziari con istituti di credito, enti e privati. Egli può avere firma disgiunta da quella del Presidente per l'erogazione di fondi su espressa delega del Consiglio e nei limiti da questo indicati.

Il Tesoriere, su richiesta, deve rendere conto al Presidente della situazione di cassa.

15) COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei conti, se nominato, è composto da tre membri anche non soci.

I revisori hanno diritto di partecipare, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle assemblee.

Il Collegio dei Revisori dei conti controlla la gestione amministrativa-contabile dell'associazione.

I revisori durano in carica cinque esercizi e si intendono riconfermati se non dimissionari o revocati.

I revisori si riuniscono ogni volta che lo ritengano necessario ed almeno una volta all'anno per controllare il bilancio presentato dal Consiglio Direttivo e redigere la loro relazione.

16) SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento può essere deliberato dall'assemblea generale dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto di voto.

Nell'approvare lo scioglimento, l'Assemblea dei soci nomina un liquidatore.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo istituito dalla Legge 662/96.

17) DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto qui non espressamente previsto si fa riferimento alla vigente normativa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Monza, 27/10/11.....

F.to Alice Maria Pessina

F.to Rosaria Redaelli

F.to Palana Maria Grazialba delega Rizzi

F.to Rizzi Felicina Elisabetta

F.to Zecchin Loredana

Luisella Confalonieri :assente



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI MONZA
Registri n. 11 11/10/2011
al N. 2122 Serie 3
Esatti € 11.72
centoventadue/72

IL FUNZIONARIO
Maria Spineto